

REGOLAMENTO

DEL

SENATO



TORINO

TIP. G. FAVALE E COMP.

1861.

Art. 38.

Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Mem-

bri della Famiglia Reale , sono presentati al Senato , che ne ordina il deposito nei suoi archivii.